



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 18/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ALiquOTA UNICA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016

Il giorno 18/04/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio MAURO CAPITANIO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

Sono presenti i Signori: ZANINELLI MICAELA, PALAIA TEODOSIO, POMARI INNOCENTE, ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI

ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco)
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

MANDELLI ELENA

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO

PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ALiquOTA UNICA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016

La presentazione e la discussione del presente schema di deliberazione è avvenuto contestualmente al precedente punto all'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147/2013, ha previsto all'art. 1, commi 639 e successivi, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi; il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali: questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi, la tassa rifiuti (TARI), finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base del tributo sui servizi indivisibili nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- tali commi pongono, inoltre, un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per il tributo sui servizi indivisibili con quella applicata per l'imposta municipale propria, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31 dicembre 2013;
- le aliquote deliberate dal Comune per il tributo sui servizi indivisibili saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato modifiche alla disciplina del tributo sui servizi indivisibili, con le disposizioni dell'art. 1, commi 10, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 53, 54 e 708;

Considerato che la citata legge 208/2015, all'art. 1, c. 26, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, disponendo che, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, specificando che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto che la legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 208/2015) prevede, tra l'altro, diversi interventi in materia di imposizione immobiliare:

a) il comma 14 prevede l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari adibite dal possessore o dal detentore (es. inquilini)² ad abitazione principale e relative pertinenze³. Restano soggette alla TASI ed IMU, invece, le abitazioni principali c.d. "di pregio" censite nelle categorie A/1 (dimore signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio). Il comma 16 interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), allineandola alla disciplina IMU, esentando le abitazioni principali, con l'eccezione degli immobili "di pregio" (categorie A/1, A/8,

A/9). L'agevolazione si estende agli immobili assimilati all'abitazione principale quali la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per le abitazioni principali "di pregio" assegnate al coniuge separato si applica l'aliquota IMU nella misura ridotta del 4 per mille e la detrazione di 200 euro viene rapportata al predetto periodo di assegnazione;

b) il comma 14, lettera c) prevede sugli immobili posseduti dalle imprese costruttrici destinate alla vendita e non locati (c.d. magazzino invenduto) l'applicazione di un'aliquota base TASI, pari all'1 per mille, variabile dai comuni, in aumento fino ad una aliquota massima del 2,5 per mille, ovvero in diminuzione, fino all'azzeramento;

a) il comma 13 modifica i criteri di tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU (applicabili anche ai fini TASI), introdotti nel corso del 2015 con il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4. Tale decreto prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli: - ubicati nei comuni classificati nell'elenco ISTAT come totalmente montani (circa 3.500 comuni); - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) purché ubicati nei comuni classificati nell'elenco ISTAT come parzialmente montani; - ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). La norma introdotta dalla legge di stabilità estende l'ambito applicativo dell'esenzione, prevedendo l'esclusione da imposizione locale (IMU/TASI) dei terreni agricoli: - ricadenti in aree montane o di collina "delimitati o parzialmente delimitati", individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (circa 5.800 comuni); - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione; - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Resta confermata, anche per l'anno 2016, l'esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori;

b) il comma 10, lett. b) prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:

- il comodatario destini l'immobile ad abitazione principale,
- il contratto di comodato sia registrato,
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, viene abrogata la precedente disposizione IMU che dava facoltà ai comuni di assimilare gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da tassazione), solo per la quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro, e sempreché il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della legge 147/2013, e in base a quanto previsto dal Regolamento del tributo sui servizi indivisibili, è necessario indicare, per l'anno 2016, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dal tributo sui servizi indivisibili, anche solo parzialmente;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,

in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16
astenuti: n. --
votanti: n. 16
favorevoli: n. 13
contrari: n. 3 (Giovanna Dipietrantonio, Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire, per l'anno 2016, che:

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il tributo sui servizi indivisibili sono i seguenti:

1)	Illuminazione pubblica	€	300.000,00
2)	Manutenzione delle strade	€	80.000,00
3)	Manutenzione del verde pubblico	€	100.000,00
4)	Vigilanza urbana	€	100.000,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione 2016 all'interno dei vari centri di responsabilità, che l'Amministrazione intende coprire, anche se solo parzialmente, con il gettito del tributo sui servizi indivisibili;

2) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che a valere dal 1° gennaio 2016, il tributo sui servizi indivisibili si applica nell'aliquota unica dell'**1 per mille**;

3) Di stabilire che la percentuale del tributo sui servizi indivisibili dovuta dall'occupante dell'immobile è pari al **10 per cento**;

4) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

5) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16
astenuti: n. --
votanti: n. 16
favorevoli: n. 13
contrari: n. 3 (Giovanna Dipietrantonio, Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente,

il Consiglio comunale;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURO CAPITANIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. LUCA SPARAGNA
